

# Lo studio di settore quantifica l'evasione

## OMESSA DICHIARAZIONE

**Cassazione: se ci sono gravi irregolarità fiscali lo strumento vale per i calcoli**

**Laura Ambrosi**

In presenza di altre gravi irregolarità fiscali, lo scostamento dallo studio di settore si può utilizzare ai fini della quantificazione dell'imposta evasa per il reato di omessa dichiarazione. Lo ha precisato la Cassazione, con la sentenza 26196/2019 depositata ieri.

La pronuncia riguarda la vicenda del legale rappresentante di una so-

cietà che veniva condannato per il reato di omessa dichiarazione Iva (articolo 5 del Dlgs 74/2000). L'accusa di evasione era fondata sulle conclusioni di una verifica fiscale, in esito alla quale era stata individuata la percentuale di ricarico con gli studi di settore e di conseguenza determinati i ricavi.

La decisione del Tribunale veniva confermata anche in appello e l'imputato ricorreva in Cassazione, lamentando un'errata valutazione del superamento della soglia di punibilità. Secondo la difesa, infatti, l'imposta evasa doveva essere verificata sulla base di elementi certi e non presuntivi.

La Corte, confermando la sentenza di appello, ha innanzitutto ricostruito il quadro indiziario risultante dagli

atti. Oltre all'incontestata omessa presentazione delle dichiarazioni, la società risultava aver acquistato, nell'anno oggetto di controllo, prodotti per un valore complessivo di svariati milioni di euro, poi rivenduti sottocosto. I soci della società, poi, nello stesso periodo di imposta, avevano effettuato ingenti finanziamenti e tale comportamento sembrava giustificare il "reingresso" delle somme incassate mediante vendite in nero.

Infine, la contabilità era risultata inattendibile: c'era un mastrino di cassa con saldo negativo per parecchi giorni consecutivi.

La Cassazione ha così evidenziato che lo studio di settore era stato utilizzato per l'individuazione pru-

denziale della più verosimile percentuale di ricarico, alla luce dei numerosi elementi che potevano far presumere l'evasione.

In tale contesto, va segnalato, che l'articolo 10, comma 6, della legge 146/1998 espressamente esclude la rilevanza penale dei maggiori ricavi conseguenti all'applicazione degli studi di settore.

Dalla sentenza non si evince se sia stata affrontata la rilevanza di tale disposizione. Ma è verosimile che la Cassazione non abbia riconosciuto valenza probatoria agli studi di settore in sé e per sé, bensì solo ritenuto idoneo il calcolo dinanzi a tante irregolarità fiscali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

